

**BOZZE DI STAMPA**

**4 marzo 2025**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA (1359-A)**

## **EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **01.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

*(Piano industriale e tavolo istituzionale)*

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, subordina l'acquisizione dei complessi aziendali di ADI in amministrazione straordinaria alla presentazione da parte dei potenziali acquirenti, di un dettagliato piano industriale, basato su criteri di sostenibilità economica e finanziaria, che garantisca la ripresa e il rilancio industriale ed occupazionale e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti *ex Ilva*, degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede

degli stabilimenti. Ai fini della valutazione del piano industriale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un apposito tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* comunica alle competenti Commissioni parlamentari, con apposito documento, le determinazioni assunte dal tavolo istituzionale.»

---

## 01.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'articolo, premettere il seguente:*

### «Art. 01.

*(Partecipazione pubblica alla nuova compagine azionaria dei complessi aziendali di ADI in amministrazione straordinaria)*

1. Al fine di salvaguardare l'interesse strategico del Paese nel settore siderurgico, di garantire il rilancio della produzione dell'acciaio e dell'occupazione, di verificare la sostenibilità ambientale e la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti *ex Ilva*, nonché degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree, di assicurare la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro delle acciaierie e dell'indotto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico del bilancio pubblico, direttamente o tramite una società controllata, una quota azionaria non inferiore al 5 per cento della nuova compagine azionaria dei complessi aziendali di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria.

2. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, preso atto dei risultati raggiunti ai sensi del comma 1, valuta la possibilità e l'opportunità della dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato.»

---

## 1.1

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 1.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme sono vincolate alle attività di ripristino ambientale. Ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 01-*bis*.

01-*bis*. Entro il 30 aprile 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

---

## 1.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400

milioni di euro, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme, anche al fine di garantire l'impiego dei lavoratori confluiti in ILVA in amministrazione straordinaria, sono vincolate alla bonifica delle aree escluse degli stabilimenti *ex Ilva*. Ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 01-*bis*.

01-*bis*. Entro il 30 aprile 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

---

#### 1.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stanziati 400 milioni di euro.

1-*bis*. Entro il 31 marzo 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le

misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2025.».

---

## 1.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 » sono sostituite dalle seguenti: «possono essere incrementate di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2025, a valere:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene corrispondentemente ridotto;

b) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2025, sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025.».

---

## 1.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «fino a» con le seguenti: «complessivamente nel limite massimo di».*

---

## 1.6

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, infine, sono aggiunte le seguenti parole: "e devono essere impiegate prioritariamente per la realizzazione del piano delle misure di bonifica e tutela ambientale, al fine anche di garantire la tutela della salute, nonché la sicurezza dei lavoratori, in vista della decarbonizzazione di tutti gli impianti produttivi."».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.».

---

## 1.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", da integrare con successivi provvedimenti con finanziamenti pubblici in grado di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di ADI in amministrazione straordinaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di minerali, energia, attività e servizi, le manutenzioni degli investimenti a garanzia della salute, dell'ambiente e dei cittadini"».*

---

## 1.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e sono destinate improrogabilmente ad interventi che contemperino la salvaguardia degli impianti, l'occupazione, la salute, la sicurezza e l'ambiente".»*

---

## 1.10

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e sono destinate prioritariamente alle improrogabili azioni di bonifica ambientale, atte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, nonché la decarbonizzazione di tutti gli impianti produttivi,".»*

---

## 1.11

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per provvedere ai pagamenti dei fornitori e dei subfornitori di ADI in amministrazione straordinaria, che attendono i compensi da almeno trenta giorni.»*

---

## 1.12

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per effettuare la manutenzione degli impianti da mettere in sicurezza e/o da riavviare per ridurre il ricorso alla cassa integrazione.»*

---

### 1.13

TURCO, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 200.000 euro a lavoratore, nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società *ex* ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 1.14

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre il rischio cancerogeno e di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non deve superare la soglia di concentrazione stabilita dal decreto legislativo n. 155 del 2010 e deve tendere a non superare la soglia individuata da studi della comunità scientifica internazionale di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria.

1-ter. In caso di tre superamenti nello stesso anno del limite di cui al comma 1-bis, l'ARPA, di concerto con la Asl, compie gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad interrompere ogni ulteriore finanziamento. Negli anni successivi, eventuali ulteriori finanziamenti possono essere concessi unicamente previa verifica

che la soglia di cui al comma 1-*bis* non sia stata superata in più di un'occasione su base annuale.».

---

### **1.15**

TURCO, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, per l'anno 2025, i trattamenti di integrazione salariale corrisposti ai lavoratori di ILVA in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria sono adeguati alle variazioni dell'indice del costo della vita. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

1-*ter* Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **1.16**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, le parole: "fino alla misura" sono sostituite dalle seguenti parole: "nella misura".

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 1.17

DAMANTE, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2025.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in euro 853.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### 1.18

DAMANTE, NATURALE, Sabrina LICHERI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 331.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### 1.19

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria, nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale

e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 100 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025.»

---

## 1.20

TURCO, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Al fine di conseguire una valutazione circa la coerenza, l'efficacia e l'economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia (ADI) Holding S.p.A., nonché al fine di assicurare la verifica dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e di bonifica del territorio, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2024, presentano alle Camere, entro il 30 marzo 2025, un piano industriale e degli investimenti, comprensivo della situazione economica e finanziaria dell'impresa, e corredato da una relazione contenente la rendicontazione dettagliata, e aggiornata ogni sei mesi, sull'utilizzo:

a) del finanziamento soci di 680 milioni di euro disposto da Invitalia ad ADI nel corso dell'anno 2023;

b) del finanziamento ponte disposto a favore di ADI nel 2024 per 320 milioni di euro, incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2025;

c) delle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro, destinate alla continuità produttiva.»

---

## 1.21

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della Difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

- a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;
- b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;
- c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;
- d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;
- e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;
- f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;
- g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;
- h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;
- i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.»

## 1.22

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La dotazione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Tali risorse del Fondo di cui al comma 201 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente

mente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### 1.23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025" e le parole: "per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane", sono soppresse;

2) al comma 8, le parole: "16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

3) al comma 11, le parole: "nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025".»

---

### 1.24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

2) al comma 8, le parole: "16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

3) al comma 11, le parole: "nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025".»

---

## **1.25**

TURCO, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2-*quiquies* del decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

b) al comma 8, le parole: "16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

c) al comma 11, le parole: "nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025".»

---

## **1.26**

DAMANTE, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2024 e 2025";

b) al comma 2-*ter*, dopo le parole: "valutati in euro 973.400 per l'anno 2024" sono inserite le seguenti: "e in euro 853.000 per l'anno 2025".»

---

**1.27**

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, FURLAN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare la continuità del ciclo produttivo della banda stagnata, nonché l'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli impianti dello stabilimento di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria di Cornigliano, e dei necessari interventi a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## ORDINI DEL GIORNO

**G1.100**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti *ex ILVA*» (Atto Senato 1359),

premesso che:

il provvedimento fa seguito ad una serie di interventi succedutisi nel tempo che non necessariamente hanno tenuto conto delle diverse esigenze, da tenere insieme, e rispetto alle quali servirebbero, non misure frammentate e di

breve periodo, bensì politiche di lungo periodo, e contemperando le necessità legate a profili ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali,

impegna il Governo:

a provvedere alla valutazione di impatto delle misure previste dal provvedimento, considerando, in maniera integrata, gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali.

### **G1.101**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti *ex* ILVA» (Atto Senato 1359),

premesso che:

la vicenda riguardante lo stabilimento siderurgico dell'*ex* ILVA di Taranto, a distanza di tredici anni dall'apertura delle inchieste della magistratura, non è ancora arrivata ad una soluzione in grado di garantire le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con la continuità dei livelli occupazionali e della produzione, nonostante i numerosi interventi legislativi susseguitisi nel corso degli anni;

si ricorda in tal senso come a partire dal 1965, anno dell'inaugurazione dell'impianto controllato dalla *holding* pubblica Finsider, si sia giunti trent'anni dopo alla privatizzazione dell'azienda attraverso l'acquisizione da parte della famiglia Riva, oggi condannata per disastro ambientale;

successivamente all'intervento della magistratura, nel 2012, l'ILVA è stata dapprima commissariata, nel 2013, e successivamente, nel 2017, aggiudicata alla cordata Arcelor Mittal, Marcegaglia (ritiratasi poco dopo) e Banca Intesa al termine della gara indetta a gennaio 2016. Arcelor Mittal ha poi preso in gestione lo stabilimento di Taranto, con l'assicurazione di grandi investimenti in favore della riconversione dell'impresa e del risanamento ambientale;

nel tempo le perdite di Arcelor Mittal sono progressivamente cresciute, sino a richiedere un intervento via via più significativo dello Stato: alla fine del 2020 Arcelor Mittal e la società pubblica Invitalia firmarono infatti il contratto per l'ingresso di quest'ultima nel capitale delle Acciaierie d'Italia, cui sono seguiti ulteriori aumenti di capitale e finanziamenti;

l'accordo prevedeva allora un percorso di progressiva decarbonizzazione dello stabilimento, attraverso l'attivazione di un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l'anno e l'obiettivo di trasformare l'*ex* ILVA di Taranto nel più grande impianto di produzione di acciaio "*green*"

in Europa. Si segnala in tal senso come, tuttavia, le risorse pari a un miliardo di euro previste all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il progetto del preridotto (DRI) siano state dirottate da questo Governo verso i Fondi di sviluppo e coesione;

il modello prospettato sinora non ha consentito la predisposizione di un progetto efficace ai fini del risanamento e della tutela ambientale (e, dunque, della salute) e non è riuscito nemmeno a svolgere un ruolo di supporto e rilancio della produzione, conducendo l'azienda sull'orlo del collasso;

la realtà privata si è dimostrata inaffidabile nel presentare ed attuare un piano industriale sostenibile e credibile e, allo stesso tempo, lo Stato ha continuato ad operare con un atteggiamento attendista, o intervenendo, per via legislativa, con continui decreti tesi soltanto a prorogare di qualche mese l'agonia di un intero territorio. La tutela dei lavoratori, il rispetto dell'ambiente e della salute devono avere una protezione efficace, attraverso un modello produttivo rispettoso di quei principi, come impone il novellato articolo 41 della nostra Costituzione;

la siderurgia è un *asset* strategico per tutta l'industria del Paese;

è evidente che lo Stato non potrà disimpegnarsi, e dovrà entrare in *equity* nel nuovo assetto societario di Acciaierie d'Italia al fine di garantire l'occupazione, il risanamento ambientale e la decarbonizzazione,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni iniziativa utile affinché lo Stato entri in *equity* nel nuovo assetto societario di Acciaierie d'Italia, in tal modo garantendo le ulteriori indifferibili azioni di risanamento ambientale e sanitario, la decarbonizzazione e l'occupazione, contestualmente provvedendo ad un piano industriale nazionale che faccia della riconversione ecologica il proprio fulcro e che si assuma la responsabilità di settori produttivi che non possono essere preda di appetiti privati di tipo speculativo.

---

## **G1.102**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti *ex ILVA*» (Atto Senato 1359),

premesso che:

il provvedimento in esame non offre alcuna prospettiva di rilancio produttivo dello stabilimento *ex ILVA* e non risponde alla necessità di garantire il risanamento ambientale e la tutela dell'occupazione;

in attesa di conoscere quali siano le soluzioni che verranno proposte per la ripresa della produzione siderurgica dello stabilimento *ex* ILVA, andrebbero compresi, in ogni caso, tra le misure di protezione, tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché quelli per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute,

impegna il Governo:

ad intervenire, a livello normativo, per dare soluzione a tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché a quelli vantati per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014.

### **G1.103**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti *ex* ILVA» (Atto Senato 1359),

premesso che:

l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dalla legge n. 426 del 1998;

nel 2012 una perizia chimica ed epidemiologica disposta dal GIP Patrizia Todisco aprì la strada per la successiva verifica di un'ipotesi di "disastro ambientale", a fronte di un eccesso di mortalità nella città (circa 11.550 vittime in sette anni a causa delle emissioni). Il GIP di Taranto dispose il sequestro senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo dello stabilimento siderurgico e vennero arrestati Emilio Riva, presidente di ILVA fino a maggio 2010, e il figlio Nicola;

da quel momento si sono susseguiti numerosi provvedimenti volti a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento, nel tentativo di coniugare la stessa con la bonifica ambientale, la riconversione ecologica dello

stabilimento e la tutela della salute di lavoratori e cittadini. Obiettivi che ancora oggi, dopo dodici anni, risultano ancora troppo lontani;

la sentenza del processo "Ambiente svenduto" per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro commessi fino al 2013 si è conclusa con la condanna, tra gli altri, di Fabio Riva a ventidue anni e Nicola Riva a venti anni di reclusione. Disposta anche la confisca degli impianti dell'acciaieria ma anche per equivalente dell'illecito profitto nei confronti delle tre società ILVA S.p.A., Riva fire e Riva forni elettrici per una somma di 2,1 miliardi. La frase pronunciata da Fabio Riva, intercettata durante una conversazione telefonica del giugno 2010, secondo la Corte "riassume meglio di ogni altro elemento di prova la volontarietà della condotta delittuosa posta in essere dagli imputati, e anzi la consapevolezza degli effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione tarantina". Nella sentenza stessa, di cui partirà l'appello nell'aprile di quest'anno, è stato utilizzato il concetto di "razzismo ambientale: zone economicamente arretrate sono individuate come luoghi ove realizzare grandi impianti industriali o altre fonti inquinanti, senza che le istituzioni preposte ai controlli esercitino efficacemente le proprie prerogative e, in ultima analisi, senza alcuna considerazione della popolazione residente, costretta a vivere in un ambiente gravemente compromesso e esposta a maggiori rischi per la salute";

ad agosto 2023 è scaduta l'autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento: per alcune prescrizioni sono state proposte rinvii e misure compensative. Negli ultimi anni l'ARPA e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente alla zona di Tamburi, con un *trend* spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 al 2022 (passando rispettivamente da 1,32 a 3,3 microgrammi), e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno. Siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

sono in corso verifiche da parte di ISPRA: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione culturale pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malforma-

zioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini. Documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;

è evidente, dunque, come non si sia riusciti a tutelare la salute, né l'ambiente, né il lavoro;

il processo di produzione con altoforno e convertitore produce 2 Kg di CO<sub>2</sub> per ogni Kg di acciaio prodotto. La politica europea sul clima prevede che i permessi gratuiti per l'emissione di CO<sub>2</sub> per tonnellata andranno gradualmente eliminati tra il 2026 e il 2034 e costeranno sempre di più. L'innovazione per i settori industriali è quindi obbligatoria per continuare a rimanere sul mercato. Nei prossimi anni anche le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica e questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio fatta col ciclo integrale con conseguenze negative inevitabili anche in termini di occupazione del settore;

è urgente pensare a un cambiamento radicale nel processo produttivo dell'area a caldo, la più inquinante, rinunciando al carbone, agli altoforni e cokerie;

è già matura in tal senso la tecnologia DRI H<sub>2</sub> based (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF), utilizzata in diverse parti del mondo come l'India (28 milioni di tonnellate (Mt)/anno di capacità DRI) e l'Iran (26 Mt/anno di capacità DRI). In Europa nuovi impianti sono in costruzione in diversi Stati: la Svezia con il modello HYBRIT che grazie a un impianto DRI a idrogeno verde punta a produrre dal 2026 1,3 Mt l'anno di acciaio pulito, per arrivare a 2,7 Mt nel 2030 e la H<sub>2</sub> *Green Steel* che punta invece a produrre 5 Mt di acciaio verde a Boden (avvio della produzione previsto entro la fine del 2025); la Finlandia dove la *Blast Green Steel* vuole investire 4 miliardi di euro per produrre 2,5 milioni di tonnellate (Mt) di acciaio *low carbon* dal 2026 utilizzando idrogeno verde; la Germania che punta a produrre 100.000 tonnellate l'anno di acciaio tramite idrogeno grigio ottenuto dal gas, per poi passare all'idrogeno verde, tramite un progetto avviato nel 2019 proprio da Arcelor-Mittal che prevede un investimento di 65 milioni di euro per sperimentare la produzione di acciaio verde ad Amburgo; e infine l'Austria, che con il progetto H<sub>2</sub>FUTURE, finanziato dall'Unione europea, ha costruito a Linz quello che attualmente è il più grande impianto pilota per la produzione di idrogeno per l'industria siderurgica;

nello stabilimento di Taranto, un forno a riduzione diretta potrebbe entrare in funzione già nel 2026, alimentato dapprima a gas naturale e in futuro con idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La decarbonizzazione dei settori *hard to abate*, (quelli più inquinanti ed energivori) come la siderurgia, è collegata strettamente all'incremento e ad una veloce transizione del settore elettrico verso le rinnovabili presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a predisporre, in attesa di conoscere il nuovo assetto proprietario, una fase transitoria, a guida pubblica, nella gestione dello stabilimento siderurgico *ex* ILVA di Taranto, che consenta un lasso di tempo utile ad avviare una strategia industriale in grado di procedere in modo determinato, con obiettivi scadenziati e ravvicinati, alla riconversione ecologica dello stabilimento, valutando in tal senso la costruzione e la messa in funzione di un forno a riduzione diretta attraverso l'utilizzo della tecnologia DRI H2 *based* (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF);

ad elaborare con urgenza un Piano nazionale acciaio con l'obiettivo di riconvertire gli stabilimenti nazionali, rendendo sostenibile la produzione dell'acciaio, come già avvenuto in molti Paesi europei dove massicci investimenti sia pubblici che privati sono indirizzati su forni elettrici, impianti di preridotto, utilizzo dell'idrogeno verde. Soltanto un comparto siderurgico competitivo e sostenibile, che avvii nell'immediato la decarbonizzazione, potrà consentire infatti lo sviluppo dell'industria italiana nel prossimo futuro.

---

## **G1.104**

Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti *ex* ILVA» (Atto Senato 1359-A),

premesso che:

l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dalla legge n. 426 del 1998;

nel 2012 una perizia chimica ed epidemiologica disposta dal GIP Patrizia Todisco aprì la strada per la successiva verifica di un'ipotesi di "disastro ambientale", a fronte di un eccesso di mortalità nella città (circa 11.550 vittime in sette anni a causa delle emissioni). Il GIP di Taranto dispose il sequestro senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo dello stabilimento siderur-

gico e vennero arrestati Emilio Riva, presidente di ILVA fino a maggio 2010, e il figlio Nicola;

da quel momento si sono susseguiti numerosi provvedimenti volti a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento, nel tentativo di coniugare la stessa con la bonifica ambientale, la riconversione ecologica dello stabilimento e la tutela della salute di lavoratori e cittadini. Obiettivi che ancora oggi, dopo dodici anni, risultano ancora troppo lontani;

la sentenza del processo "Ambiente svenduto" per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro commessi fino al 2013 si è conclusa con la condanna, tra gli altri, di Fabio Riva a ventidue anni e Nicola Riva a venti anni di reclusione. Disposta anche la confisca degli impianti dell'acciaieria ma anche per equivalente dell'illecito profitto nei confronti delle tre società ILVA S.p.A., Riva fire e Riva forni elettrici per una somma di 2,1 miliardi. La frase pronunciata da Fabio Riva, intercettata durante una conversazione telefonica del giugno 2010, secondo la Corte "riassume meglio di ogni altro elemento di prova la volontarietà della condotta delittuosa posta in essere dagli imputati, e anzi la consapevolezza degli effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione tarantina". Nella sentenza stessa, di cui partirà l'appello nell'aprile di quest'anno, è stato utilizzato il concetto di "razzismo ambientale: zone economicamente arretrate sono individuate come luoghi ove realizzare grandi impianti industriali o altre fonti inquinanti, senza che le istituzioni preposte ai controlli esercitino efficacemente le proprie prerogative e, in ultima analisi, senza alcuna considerazione della popolazione residente, costretta a vivere in un ambiente gravemente compromesso e esposta a maggiori rischi per la salute";

ad agosto 2023 è scaduta l'autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento: per alcune prescrizioni sono state proposte rinvii e misure compensative. Negli ultimi anni l'ARPA e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente alla zona di Tamburi, con un *trend* spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 al 2022 (passando rispettivamente da 1,32 a 3,3 microgrammi), e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno. Siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

sono in corso verifiche da parte di ISPRA: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione culturale pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini. Documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;

è evidente, dunque, come non si sia riusciti a tutelare la salute, né l'ambiente, né il lavoro;

il processo di produzione con altoforno e convertitore produce 2 kg di CO<sub>2</sub> per ogni kg di acciaio prodotto. La politica europea sul clima prevede che i permessi gratuiti per l'emissione di CO<sub>2</sub> per tonnellata andranno gradualmente eliminati tra il 2026 e il 2034 e costeranno sempre di più. L'innovazione per i settori industriali è quindi obbligatoria per continuare a rimanere sul mercato. Nei prossimi anni anche le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica e questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio fatta col ciclo integrale con conseguenze negative inevitabili anche in termini di occupazione del settore;

è urgente pensare a un cambiamento radicale nel processo produttivo dell'area a caldo, la più inquinante, rinunciando al carbone, agli altoforni e cokerie;

è già matura in tal senso la tecnologia DRI H<sub>2</sub> based (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF), utilizzata in diverse parti del mondo come l'India (28 milioni di tonnellate (Mt)/anno di capacità DRI) e l'Iran (26 Mt/anno di capacità DRI). In Europa nuovi impianti sono in costruzione in diversi Stati: la Svezia con il modello HYBRIT che grazie a un impianto DRI a idrogeno verde punta a produrre dal 2026 1,3 Mt l'anno di acciaio pulito, per arrivare a 2,7 Mt nel 2030 e la H<sub>2</sub> *Green Steel* che punta invece a produrre 5 Mt di acciaio verde a Boden (avvio della produzione previsto entro la fine del 2025); la Finlandia dove la *Blast Green Steel* vuole investire 4 miliardi di euro per produrre 2,5 milioni di tonnellate (Mt) di acciaio *low carbon* dal 2026 utilizzando idrogeno verde; la Germania che punta a produrre 100.000 tonnellate l'anno di acciaio tramite idrogeno grigio ottenuto dal gas, per poi passare all'idrogeno verde, tramite un progetto avviato nel 2019 proprio da Arcelor-Mittal che prevede un investimento di 65 milioni di euro per speri-

mentare la produzione di acciaio verde ad Amburgo; e infine l'Austria, che con il progetto H2FUTURE, finanziato dall'Unione europea, ha costruito a Linz quello che attualmente è il più grande impianto pilota per la produzione di idrogeno per l'industria siderurgica;

nello stabilimento di Taranto, un forno a riduzione diretta potrebbe entrare in funzione già nel 2026, alimentato dapprima a gas naturale e in futuro con idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La decarbonizzazione dei settori *hard to abate*, (quelli più inquinanti ed energivori) come la siderurgia, è collegata strettamente all'incremento e ad una veloce transizione del settore elettrico verso le rinnovabili presenti sul territorio nazionale;

impegna il Governo:

a predisporre, in attesa di conoscere il nuovo assetto proprietario, una fase transitoria, a guida pubblica, nella gestione dello stabilimento siderurgico *ex ILVA* di Taranto, che consenta un lasso di tempo utile ad avviare una strategia industriale in grado di procedere in modo determinato, con obiettivi scadenziati e ravvicinati, alla riconversione ecologica dello stabilimento, valutando in tal senso la costruzione e la messa in funzione di un forno a riduzione diretta attraverso l'utilizzo della tecnologia *DRI H2 based (Direct Reduced Iron - preridotto)* e ad arco elettrico (EAF);

ad elaborare con urgenza un Piano nazionale acciaio con l'obiettivo di riconvertire gli stabilimenti nazionali, rendendo sostenibile la produzione dell'acciaio, come già avvenuto in molti Paesi europei dove massicci investimenti sia pubblici che privati sono indirizzati su forni elettrici, impianti di preridotto, utilizzo dell'idrogeno verde. Soltanto un comparto siderurgico competitivo e sostenibile, che avvii nell'immediato la decarbonizzazione, potrà consentire infatti lo sviluppo dell'industria italiana nel prossimo futuro.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 1-bis

#### **1-bis.100 (già 1.0.1000/1)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Rapporto di valutazione di impatto sanitario per gli impianti ex Ilva)*

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Istituto superiore di sanità (ISS) fornisce lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS), elaborato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019.».

---

#### **1-bis.101 (già 1.0.1000/2)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, al capoverso "2-bis", dopo le parole: «è aggiornato», aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Regione Puglia e gli organi tecnici e scientifici della medesima.».*

---

**1-bis.102 (già 1.0.1000/4)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

*1) al capoverso "2-bis", sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «due anni» e, al secondo periodo, dopo le parole: «è aggiornato» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Regione Puglia e gli organi tecnici e scientifici della medesima,»;*

*2) sostituire il capoverso "2-ter" con il seguente: «2-ter. Ai fini della tutela della salute pubblica e in conformità con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, il rapporto di valutazione del danno sanitario può determinare modifiche alle prescrizioni dell'autorizzazione integrale ambientale in corso di validità.».*

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, le parole: "Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono soppresse.».*

---

**1-bis.103 (già 1.0.1000/3)**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI

*Al comma 1, capoverso "2-bis", apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «due anni»;*

*b) al secondo periodo sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».*

---

**1-bis.104 (già 1.0.1000/6)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, capoverso "2-bis", sostituire le parole: "sette anni", con le seguenti: "cinque anni".*

---

**1-bis.105 (già 1.0.1000/7)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, al capoverso "2-bis" aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«L'aggiornamento del decreto è proposto dall'ISS di concerto con gli enti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231».

---

**1-bis.106 (già 1.0.1000/9)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, capoverso "2-ter", dopo le parole:* "autorizzazione integrata ambientale", *inserire le seguenti:* ", nonché per l'attuazione di un piano di riduzione degli inquinanti entro 12 mesi."

---

**1-bis.107 (già 1.0.1000/9)**

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

*Al comma 1, capoverso "2-ter", dopo le parole:* «autorizzazione integrata ambientale», *inserire le seguenti:* «, nonché per l'attuazione di un piano di riduzione degli inquinanti entro dodici mesi.».

---

**1-bis.108 (già 1.0.1000/8)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, capoverso "2-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e comprende, altresì, i dati del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene".

---

**1-bis.109 (già 1.0.1000/10)**

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

*Al comma 1, dopo il capoverso "2-quater", aggiungere i seguenti:*

«2-quinquies. La valutazione del danno sanitario (VDS) include un monitoraggio specifico degli effetti sanitari sui lavoratori degli impianti ex

ILVA, nonché sulla popolazione del territorio interessato con particolare attenzione all'esposizione agli inquinanti industriali. A tal fine, è istituita presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) una biobanca per la raccolta e la conservazione di campioni biologici, con l'obiettivo di tracciare nel tempo le esposizioni e gli effetti sulla salute, garantendo la protezione dei dati personali e il rispetto della normativa in materia di *privacy*.

*2-sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è disciplinata l'organizzazione il funzionamento della biobanca di cui al comma *2-quinquies*.

*2-septies*. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

---

### **1-bis.110 (già 1.0.1000/10)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, dopo il capoverso "2-quater", aggiungere i seguenti:*

*"2-quinquies*. La Valutazione del Danno Sanitario (VDS) include un monitoraggio specifico degli effetti sanitari sui lavoratori degli impianti ex Ilva, nonché sulla popolazione del territorio interessato con particolare attenzione all'esposizione agli inquinanti industriali. A tal fine, è istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) una biobanca per la raccolta e la conservazione di campioni biologici, con l'obiettivo di tracciare nel tempo le esposizioni e gli effetti sulla salute, garantendo la protezione dei dati personali e il rispetto della normativa in materia di *privacy*.

*2-sexies*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e delle Sicurezza energetica, è disciplinata l'organizzazione il funzionamento della Biobanca di cui al comma *2-quinquies*.

*2-septies* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

---

**1-bis.111 (già 1.0.1000/11)**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI

*Al comma 1, dopo il capoverso «2-quater», inserire il seguente:*

«*2-quinquies*. Ai fini della valutazione del danno sanitario (VDS) relativo agli impianti ex ILVA, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della regione Puglia provvede alla rilevazione costante della concentrazione degli inquinanti cianuro e fenoli nelle acque di scarico, nonché del biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) nelle emissioni in atmosfera. I dati raccolti sono pubblicati sul sito istituzionale di Arpa con cadenza mensile e comunicati alle autorità competenti ai fini della valutazione preventiva del danno sanitario e del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. I gestori degli impianti provvedono all'utilizzo di impianti di trattamento delle acque reflue per eliminare o diminuire la quantità di fenoli e cianuri nelle acque di scarico. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**1-bis.112 (già 1.0.1000/12)**

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

*Al comma 1, dopo il capoverso "2-quater", aggiungere il seguente:*

«*2-quinquies*. Il gestore di un'installazione, come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, è soggetto all'obbligo di fornire informazioni relative al tipo, all'entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte da tale installazione, affinché le autorità competenti possano fissare valori limite relativi alle relative

emissioni, con la sola eccezione di quelle che, per il loro tipo o per la loro entità, non sono tali da costituire un rischio per l'ambiente o la salute umana.».

---

**1-bis.113 (già 1.0.1000/12)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, dopo il capoverso "2-quater", aggiungere il seguente:*

"2-quinquies. Il gestore di un'installazione, come disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, è soggetto all'obbligo di fornire informazioni relative al tipo, all'entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte da tale installazione, affinché le autorità competenti possano fissare valori limite relativi alle relative emissioni, con la sola eccezione di quelle che, per il loro tipo o per la loro entità, non sono tali da costituire un rischio per l'ambiente o la salute umana.".

---

**1-bis.114 (già 1.0.1000/13)**

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

*Al comma 1, dopo il capoverso "2-quater", aggiungere il seguente:*

«2-quinquies. I fondi destinati alle attività di bonifica e risanamento ambientale sono destinati esclusivamente ad interventi di decontaminazione, ripristino, risanamento ambientale e a misure di tutela della salute pubblica.».

---

**1-bis.115 (già 1.0.2000/5)**

FREGOLENT

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. Gli interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2025, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono eseguiti previa consultazione dei rappresentanti delle parti sociali, degli enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali e della società civile dei territori interessati.»

---

## **Art. 1-ter**

### **1-ter.100 (già 1.0.1000/14)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### **1-ter.101 (già 1.0.1000/8)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e recante, altresì, i dati del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene".*

---

### **1-ter.102 (già 1.0.1000/15)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui al primo periodo predispongono» con le seguenti: «l'Istituto superiore di sanità (ISS) predispone»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole da: «i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «nonché per la valutazione del rischio sanitario, i valori limite di cui alla Direttiva 23 ottobre 2024, n. 2024/2881/UE».*

*c) al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «sulla base della documentazione in possesso» e sostituire la parola «trenta» con la seguente: «sessanta»;*

*d) al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «, e senza possibilità di reiterazione,» e sostituire la parola «quindici» con la seguente: «trenta».*

---

**1-ter.103 (già 1.0.1000/16)**

TURCO, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Al comma 1, sostituire le parole: «i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui al primo periodo predispongono» con le seguenti: «l'istituto superiore di sanità (ISS), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le aziende sanitarie locali predispongono»*

---

**1-ter.104 (già 1.0.1000/17)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, dopo la parola: «predispongono» inserire le seguenti: «, previa consultazione degli enti di governo del territorio interessati e degli enti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,».*

---

**1-ter.105 (già 1.0.1000/18)**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS)» con le seguenti: «, a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dal comma 2 del presente decreto»;*

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:*

*«b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;*

*b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale, nonché la domanda di*

riesame della stessa, deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo 29-*duodecies*, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIIAS,»."»

---

**1-ter.106 (già 1.0.1000/19)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e un piano di riduzione degli inquinanti entro 12 mesi."*

---

**1-ter.107 (già 1.0.1000/19)**

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e un piano di riduzione degli inquinanti entro dodici mesi.»*

---

**1-ter.108 (già 1.0.1000/20)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e,»*

---

**1-ter.109 (già 1.0.1000/21)**

TURCO, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, dopo le parole: «i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,» inserire le seguenti: «come rivisti dal comma 2-bis,»;*

*b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality guidelines" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.»*

---

**1-ter.110 (già 1.0.1000/22)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS, previa acquisizione, in sede istruttoria, delle valutazioni tecnico-scientifiche già elaborate dagli enti territorialmente competenti per l'ambiente e la salute, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro novanta giorni dalla ricezione dello studio di valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente dall'ISS al Gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.»*

---

**1-ter.111 (già 1.0.1000/23)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:*

"Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto di concerto con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA), l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (ARESS) che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

---

**1-ter.112 (già 1.0.1000/23)**

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto di concerto con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (ARPA), l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (ARESS) che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

---

**1-ter.113 (già 1.0.1000/24)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: " finanza pubblica", inserire le seguenti: ", nonché dell'ARPA, dell'ARESS e della ASL territorialmente competenti."*

Conseguentemente:

1) nel secondo periodo, sostituire le parole: "sulla base della documentazione in possesso", con le seguenti: "elaborato congiuntamente all'ARPA, all'ARESS e alla ASL territorialmente competenti";

2) all'articolo 1-*quater*, comma 1, dopo le parole "parere dell'ISS", aggiungere le seguenti: "elaborato congiuntamente all'ARPA, all'ARESS e alla ASL territorialmente competenti".

---

**1-ter.114 (già 1.0.1000/25)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 3:

a) al secondo periodo, sostituire le parole "trenta giorni", con le seguenti: "quarantacinque giorni";

b) al terzo periodo, sostituire le parole: "quindici giorni", con le seguenti: "trenta giorni";

2) al comma 4:

a) al primo periodo, sostituire le parole "sessanta giorni", con le seguenti: "novanta giorni";

b) al secondo periodo, sostituire le parole "dieci giorni", con le seguenti: "venti giorni";

c) all'ultimo periodo, sostituire le parole "sessanta giorni", con le seguenti: "novanta giorni";

Conseguentemente, all'articolo 1-*quater*:

1) sostituire le parole: "15 febbraio 2025", con le seguenti: "3 marzo 2025";

2) sostituire le parole "trenta giorni", ovunque ricorrono, con le seguenti: "quarantacinque giorni".

---

**1-ter.115 (già 1.0.1000/26)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", e senza possibilità di reiterazione,".*

---

**1-ter.116 (già 1.0.1000/27)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e senza possibilità di reiterazione».*

---

**1-ter.117 (già 1.0.1000/28)**

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto ai sensi del precedente comma, è vincolante ai fini della decisione conclusiva sul riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.».

---

**1-ter.118 (già 1.0.1000/29)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al secondo periodo, dopo le parole "152 del 2006", inserire le seguenti: "e l'Istituto superiore di sanità (ISS);

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le determinazioni motivate conclusive della conferenza dei servizi e dell'Istituto superiore di sanità sono rilasciate entro sessanta giorni dalla data della prima riunione dei due organismi."

Conseguentemente, all'articolo 1-*quater*, sostituire le parole "la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi è rilasciata", con

le seguenti: "Le determinazioni motivate conclusive della conferenza dei servizi e dell'Istituto superiore di sanità sono rilasciate"

---

**1-ter.119 (già 1.0.1000/31)**

TURCO, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di concerto con la Asl locale, verificano se i superamenti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'Arpa comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente.».

---

**1-ter.120 (già 1.0.1000/30)**

TURCO, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. In caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il gestore dell'impianto adotta immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Fino al ripristino della conformità l'esercizio degli impianti è sospeso.»

---

**1-ter.0.100 (già 1.0.1000/32)**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter.1**

*(Disposizioni in materia di responsabilità penali)*

«1. Al decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

2. Al decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.»

---

**1-ter.0.101 (già 1.0.1000/33)**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter.1**

*(Riesame e aggiornamento del Piano di emergenza interna degli stabilimenti ILVA e del Piano di emergenza esterna città di Taranto)*

«1. Al fine di assicurare i più elevati standard di sicurezza, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 17 aprile 2024, provvedono al riesame e all'aggiornamento del piano di emergenza interna di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, degli impianti della società ex ILVA s.p.a. in a.s.. 2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il piano è trasmesso all'autorità competente per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21 del predetto decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.»

---

**1-ter.0.102 (già 1.0.1000/34)**

TURCO, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter.1**

*(Disposizioni relative alla verifica degli adempimenti prescritti in materia di prevenzione incendi)*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il sopralluogo di verifica degli adempimenti prescritti in materia di prevenzione incendi di cui all'Allegato L dia esito negativo è disposto il divieto di esercizio dell'impianto."»

---

**1-ter.0.103 (già 1.0.1000/35)**

TURCO, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter.1**

*(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)*

1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**1-ter.0.104 (già 1.0.1000/36)**

TURCO, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter.1**

*(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A in A.S.)*

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in a.s.", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2025, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A in a.s. siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero del made in Italy e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo. 3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

---

**1-ter.0.105 (già 1.0.1000/38)**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter.1**

*(Disposizioni in materia di maggiorazioni contributive per il personale siderurgico esposto all'amianto)*

1. I lavoratori dipendenti degli impianti ex ILVA che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**Art. 1-quater**

**1-quater.100 (già 1.0.1000/39)**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI

*Sopprimere l'articolo*

---

**1-quater.101 (già 1.0.1000/40)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire parole:* «entro il 15 febbraio 2025» *con le seguenti:* «entro trenta giorni dalla ricezione di eventuali integrazioni richieste»;

b) *dopo le parole:* «designato dal Ministero della Salute,» *aggiungere le seguenti:* «, nonché con un esperto in materie scientifiche designato dal Presidente della Regione territorialmente competente»;

*c) dopo la parola: «rilascia» aggiungere le seguenti: «, previa consultazione pubblica cui partecipano gli enti e gli organi tecnici territorialmente competenti,».*

---

**1-quater.102 (già 1.0.1000/41)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 15 febbraio 2025» con le seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione di eventuali integrazioni richieste» e dopo le parole: «designato dal Ministero della Salute,» aggiungere le seguenti: «nonché con un esperto in materie scientifiche designato dal Presidente della Regione territorialmente competente».*

---

**1-quater.103 (già 1.0.1000/42)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, dopo le parole: "designato dal Ministero della salute," inserire le seguenti: "che tenga conto dei principi di indipendenza e pari opportunità di genere, nonché dei requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza in materia ambientale e climatica."*

---

**1-quater.104 (già 1.0.1000/42)**

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

*Al comma 1, dopo le parole: «designato dal Ministero della salute,» inserire le seguenti: «che tenga conto dei principi di indipendenza e pari opportunità di genere, nonché dei requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza in materia ambientale e climatica».*

---

## **Art. 1-sexies**

### **1-sexies.100**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

*1) sopprimere le parole:* «che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge,»;

*2) sostituire le parole:* «68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028» *con le seguenti:* «400 milioni di euro per l'anno 2025»;

*b) al comma 3:*

*1) sostituire le parole:* «68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028» *con le seguenti:* «400 milioni di euro per l'anno 2025»;

*2) aggiungere, in fine le seguenti parole:* «, a valere sulla quota riservata alle amministrazioni centrali dello Stato»

---

### **1-sexies.101**

TURCO, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

*1) sopprimere le parole:* «che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge,»;

*2) sostituire le parole:* «68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028» *con le seguenti:* «250 milioni di euro per l'anno 2025»;

*b) al comma 3:*

*1) sostituire le parole:* 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028» *con le seguenti:* «250 milioni di euro per l'anno 2025»;

2) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, a valere sulla quota riservata alle amministrazioni centrali dello Stato»

---

**1-sexies.102 (già 1.0.2000/4)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, sostituire le parole: "68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028", con le seguenti: "600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026- 2028";*

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026- 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".

---

**1-sexies.103 (già 1.0.2000/3)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «68 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 80 milioni di euro per l'anno 2027»;*

*b) al comma 3, sostituire le parole: «68 milioni per l'anno 2027» con le seguenti: «160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 80 milioni di euro per l'anno 2027» e sostituire le parole: « del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» con le seguenti: «del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e».*

---

**1-sexies.104 (già 1.0.2000/6)**

FREGOLENT

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il cronoprogramma di cui al comma 2, i suoi aggiornamenti ed i relativi rendiconti, sono trasmessi periodicamente al Parlamento a cura del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, fino al completamento degli interventi, ovvero fino all'esaurimento della capienza del Fondo.»*

---

**1-sexies.105**

TURCO, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Al comma 3, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, a valere sulla quota riservata alle amministrazioni centrali dello Stato»*

---

**1-sexies.0.100 (già 1.0.1)**

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-septies.**

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex* ILVA di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico *ex* ILVA, nonché di formazione e di orientamento dei lavoratori per un loro possibile reimpiego in attività per la transizione ecologica.

2. Il gruppo di lavoro, di cui al comma 1, è composto da:

a) rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con funzioni di coordinamento;

b) esperti in transizione ecologica e riconversione industriale, selezionati tra professionisti del settore accademico e di enti di ricerca specializzati;

c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per garantire la tutela e il reimpiego dei lavoratori coinvolti;

d) delegati delle istituzioni locali, inclusi rappresentanti della Regione Puglia e del Comune di Taranto, per favorire l'integrazione con le esigenze territoriali;

e) rappresentanti del settore industriale e delle piccole e medie imprese, al fine di promuovere sinergie con il tessuto economico locale;

f) esperti in finanziamenti europei e riconversione economica, per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili.

3. La composizione, i criteri di nomina dei membri, l'organizzazione e il funzionamento del gruppo di lavoro sono definiti con decreto attuativo del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025 e a 150.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 22.».

---

### **1-sexies.0.101 (già 1.0.2)**

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-septies.**

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex* ILVA di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico *ex* ILVA, nonché di formazione e di orientamento dei lavoratori per un loro possibile reimpiego in attività per la transizione ecologica.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 è composto da:

a) rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con funzioni di coordinamento;

b) esperti in transizione ecologica e riconversione industriale, selezionati tra professionisti del settore accademico e di enti di ricerca specializzati;

c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per garantire la tutela e il reimpiego dei lavoratori coinvolti;

d) delegati delle istituzioni locali, inclusi rappresentanti della Regione Puglia e del Comune di Taranto, per favorire l'integrazione con le esigenze territoriali;

e) rappresentanti del settore industriale e delle piccole e medie imprese, al fine di promuovere sinergie con il tessuto economico locale;

f) esperti in finanziamenti europei e riconversione economica, per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili.

3. La composizione, i criteri di nomina dei membri, l'organizzazione e il funzionamento del gruppo di lavoro sono definiti con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

---

### **1-sexies.0.102 (già 1.0.3)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-septies.**

*(Garanzia SACE per l'accesso al credito delle imprese fornitrici di ADI)*

1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi da più di trenta giorni nei confronti di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria.»

---

**1-sexies.0.103 (già 1.0.4)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-septies.**

*(Incremento dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei dipendenti di stabilimenti di interesse strategico nazionale)*

1. Al fine di garantire l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, all'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nel limite di spesa di 19 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 25 milioni di euro";

b) al secondo periodo, le parole: " pari a 19 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: " 25 milioni di euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**1-sexies.0.104 (già 1.0.5)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-septies.**

*(Integrazione al reddito per lavoratori di ADI in amministrazione straordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa)*

1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria, che sospendono o riducono l'attività lavorativa, è riconosciuta per il 2025 dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle predette imprese. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al presente comma non

si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione dell'integrazione al reddito di cui al comma 1.

3. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'individuazione delle ulteriori risorse finanziarie da mettere a disposizione per le finalità di cui al presente articolo affinché l'INPS proceda all'accoglimento di tutte le domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

### **1-sexies.0.105 (già 1.0.6)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-septies**

*(Misure per la sospensione degli oneri contributivi e fiscali per le imprese di autotrasporto che operano con contratto diretto con ADI S.p.A.)*

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano per garantire la continuità produttiva di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e

delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **1-sexies.0.106**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, BASSO, FURLAN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-septies**

*(Rifinanziamento del fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021)*

1. Le risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, sono incrementate di 15 milioni di euro per l'anno 2025, di cui una quota pari a 7,5 milioni di euro destinata ad integrare gli indennizzi riconosciuti per l'annualità 2024, e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni per l'anno 2025 e 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**1-sexies.0.107 (già 1.0.9)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-septies**

*(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)*

1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4 atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».